

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 671-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TAGLIAMONTE)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia ed Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Fra Italia e Austria è in vigore la Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971.

Tale Convenzione non esclude espressamente la possibilità di un riesame nel merito di sentenze emesse dai tribunali di una Parte e per le quali sia stato richiesto all'altra Parte contraente il riconoscimento o l'esecuzione.

Sono, pertanto, sorti dubbi sull'ammissibilità o meno di detto riesame e si sono verificati casi nei quali il riesame è stato riconosciuto ammissibile (v. sentenza 3 febbraio 1981, n. 5525, della nostra Corte suprema di Cassazione) con conseguente reciproco rammarico delle Parti. Onde ovviare ai dubbi e ridare certezza alla norma, i due Governi sono venuti nella determinazione di un Accordo aggiuntivo.

L'Accordo aggiuntivo - di cui il disegno di legge in oggetto propone di autorizzare la

ratifica - consiste in uno scambio di lettere, intervenuto il 7 aprile 1987, fra il Governo austriaco e quello italiano, nelle quali si precisa che, nel corso delle procedure di riconoscimento o di esecuzione - richieste da una delle Parti - di una sentenza emessa in una dei due Stati, si potrà controllare soltanto se sussistano le «condizioni» di cui alla Convenzione del 16 novembre 1971. In pratica, «un riesame nel merito di tale sentenza non potrà essere effettuato».

Tale Accordo aggiuntivo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore per la durata della Convenzione 16 novembre 1971.

La Commissione affari esteri, in considerazione della sua indubbia utilità, ritiene tale Accordo meritevole di ratifica e sollecita pertanto l'Assemblea a dare la propria autorizzazione.

TAGLIAMONTE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.